

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Aprile 2017

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA società cooperativa per azioni – Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena n. 13, 70022 Altamura (BA) – Telefono: 0808710111 – Fax: 0808710714 – BIC-SWIFT:BPDMIT3B – www.bppb.it – Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 – Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777 – Numero di iscrizione al Registro delle imprese: n. 00604840777 di Bari – Iscrizione all'Albo Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) n. A159699 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale e Riserve: Euro 301.694.866 al 31/12/2016

INDICE

	CAPO PRIMO – Disposizioni preliminari	2
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2	AVVISO DI CONVOCAZIONE	2
<hr/>		
	CAPO SECONDO – Costituzione dell'Assemblea	3
ART. 3	INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA	3
ART. 4	RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	3
ART. 5	ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA	3
ART. 6	FORMALITÀ PRELIMINARI	4
ART. 7	SVOLGIMENTO DEI LAVORI	5
<hr/>		
	CAPO TERZO – Discussione	6
ART. 8	ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	6
ART. 9	DISCUSSIONE	6
ART. 10	POTERI DEL PRESIDENTE	6
ART. 11	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	7
ART. 12	RIAMMISSIONE DEGLI ESCLUSI	7
<hr/>		
	CAPO QUARTO – Modalità di elezione alle cariche sociali	8
ART. 13	AMMINISTRATORI	8
ART. 14	SINDACI	8
ART. 15	PROBIVIRI	8
ART. 16	VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO	8
<hr/>		
	CAPO QUINTO – Modalità di votazione	9
ART. 17	VOTAZIONE PALESE	9
ART. 18	VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI	9
ART. 19	CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	11
<hr/>		
	CAPO SESTO – Disposizioni finali	12
ART. 20	NORME FINALI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	12

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, il funzionamento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nonché le modalità di elezione da parte dell'Assemblea alle cariche sociali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui integralmente richiamate le norme di legge e di Statuto della Società.

Il presente Regolamento è composto di 20 articoli.

ART. 2 AVVISO DI CONVOCAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea riporta:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione;
- c) le materie poste all'ordine del giorno;
- d) le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o, ove ammesso, mediante altri mezzi di telecomunicazione e il testo, per esteso, delle deliberazioni da adottare;
- e) le schede di voto utilizzabili per l'esercizio del voto per corrispondenza o, in mancanza, le modalità attraverso cui i Soci possono richiedere ed ottenere le medesime;
- f) l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- g) le modalità per prendere parte all'Assemblea.

Nel caso in cui l'Assemblea sia tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, l'avviso di convocazione precisa inoltre le modalità attraverso cui è possibile prendere parte all'Assemblea mediante i suddetti sistemi di collegamento a distanza.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei modi previsti dalla legge, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

CAPO SECONDO COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitarvi i diritti di voto i Soci iscritti nel libro dei soci secondo le modalità e i termini fissati dallo Statuto e riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, pubblicato nei modi di legge e con le altre formalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Banca, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, il proprio biglietto di ammissione, e le eventuali deleghe, unitamente a un valido documento di identità.

Dai biglietti di ammissione viene staccata una contromatrice di controllo, che viene riconsegnata al Socio per l'esercizio del diritto di voto.

All'Assemblea non possono assistere persone diverse dai Soci, salvo quelle invitate dal Presidente, che informa della loro presenza l'Assemblea in apertura di adunanza.

ART. 4 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di legge e dello Statuto.

Le deleghe devono essere compilate a norma di legge. Eventuali formalità per l'autentica delle deleghe sono indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Socio può essere portatore di massimo dieci deleghe. Non è ammessa la rappresentanza da parte di chi non è Socio, anche se munito di procura generale, salvo i casi di rappresentanza legale o necessaria.

Non possono essere rilasciate deleghe ad Amministratori, Sindaci o Dipendenti della Società, i quali possono rappresentare solo i minori e sui quali esercitano la responsabilità genitoriale o di cui ne abbiano comunque la rappresentanza.

I rappresentanti non sono però eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente, a termini di Statuto, il Presidente dell'Assemblea.

ART. 5 ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA

All'esito degli adempimenti di cui al precedente art. 2, ciascun Socio è ammesso nell'area assembleare, per tale intendendosi tanto la sala dell'Assemblea quanto gli eventuali ambienti ad essa annessi o collegati, nei quali tramite strumenti audio-visivi è resa manifesta l'attività che viene svolta nella sala assembleare.

I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dall'area assembleare sono tenuti a comunicarlo agli incaricati e ad esibire nuovamente la contromatrice di controllo di cui all'art. 3 al fine di essere riammessi.

All'interno dell'area assembleare è fatto espresso divieto, tanto ai Soci partecipanti quanto ad eventuali invitati, di utilizzare apparecchi fotografici, video o similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

In deroga a quanto precede e per esigenze di pubblica informazione, il Presidente può ammettere giornalisti, fotografi e/o *troupe* radiotelevisive.

ART. 6 FORMALITÀ PRELIMINARI

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi di Statuto.

In mancanza, la presidenza dell'Assemblea è assunta da persona designata a maggioranza semplice dagli intervenuti.

Il Presidente fa constatare preliminarmente a verbale:

- a) la presenza e il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) l'eventuale presenza all'adunanza di categorie di soggetti non Soci (es. invitati, dipendenti non Soci, stampa);
- c) se l'Assemblea è tenuta mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, verificando la presenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge e dallo Statuto, avuto particolare riguardo all'idoneità dei collegamenti audio-video o telematici, alla possibilità di identificare i Soci partecipanti a distanza, nonché alla possibilità, per gli stessi, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e di esprimere il voto nelle deliberazioni;
- d) in base agli elenchi di iscrizione e ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, nonché alle schede di voto fatte pervenire dai Soci per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, il numero complessivo dei Soci presenti e il numero di voti cui essi hanno diritto.

Accertate le condizioni di validità previste dallo Statuto per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, aprendone i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'adunanza, la dichiara non validamente costituita e la rinvia a nuova o successiva convocazione.

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà lettura dell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a termini di legge.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è svolta da un notaio da lui designato.

Il segretario dell'Assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia e avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.

ART. 7 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Al fine di garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori, il Presidente può:

- a) farsi assistere da componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dal notaio incaricato (ove presente), dall'Amministratore Delegato, ovvero da altro personale della Banca;
- b) avvalersi della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare che i presenti abbiano i requisiti necessari per partecipare all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci intervenuti due o più scrutatori anche per l'approvazione e sottoscrizione del verbale. Inoltre, per un ordinato e celere svolgimento dei lavori e delle operazioni di voto ed in considerazione del numero dei Soci presenti in proprio e per delega, il Presidente può proporre all'Assemblea la nomina di un numero adeguato di Soci in qualità di assistenti degli scrutatori.

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica adunanza.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una riunione, il Presidente, a norma dell'art. 28 dello Statuto, può aggiornare i lavori dell'Assemblea; a tal fine, contemporaneamente fissa il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, comunicandolo all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva riunione, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

CAPO TERZO DISCUSSIONE

ART. 8 ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte alla approvazione dell'Assemblea.

Al fine di garantire una più efficiente trattazione e una più ordinata discussione, il Presidente può, con l'approvazione dell'Assemblea:

- a) variare l'ordine di trattazione degli argomenti rispetto a quello risultante dall'avviso di convocazione;
- b) procedere alla trattazione congiunta di più argomenti connessi, da sottoporre a votazione congiunta o separata;
- c) disporre che la votazione avvenga al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, anziché punto per punto.

ART. 9 DISCUSSIONE

Dopo l'illustrazione di ciascun argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Ogni Socio ha diritto a prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione ed esprimere le proprie opinioni.

Gli interventi devono essere strettamente attinenti all'argomento in discussione.

Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono e l'Amministratore Delegato, rispondono ai Soci dopo ciascun intervento ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ciascuna materia all'ordine del giorno. Ogni Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento in discussione, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata. Il Presidente, considerato il numero degli interventi previsti, l'oggetto e l'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, fissa il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento.

Scaduto il periodo di tempo assegnato, il Presidente invita l'oratore a concludere. Se l'invito non viene accolto, il Presidente provvede a togliergli la parola. Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 cod. civ., dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 10 POTERI DEL PRESIDENTE

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti egli può disporre un servizio d'ordine assolto da personale ausiliario appositamente incaricato, dotato di segno di riconoscimento.

Il Presidente può togliere la parola agli intervenuti nei casi seguenti:

- a) qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo la scadenza del tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose o inciti alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di articolare il proprio intervento, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li invita all'osservanza del Regolamento. Se l'ammonizione risulta vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi degli incaricati del servizio d'ordine.

ART. 11 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Esauriti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per richiamo allo Statuto e/o al Regolamento.

ART. 12 RIAMMISSIONE DEGLI ESCLUSI

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 10 e procede alla verifica del numero legale dei presenti, in proprio, per delega, a distanza o votanti per corrispondenza.

I provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

CAPO QUARTO

MODALITÀ DI ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

ART. 13 AMMINISTRATORI

Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio, con le modalità previste dallo Statuto.

ART. 14 SINDACI

Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dallo Statuto.

ART. 15 PROBIVIRI

I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati dall'Assemblea, sulla base di candidature, presentate dal Consiglio di Amministrazione o da ciascun interessato che abbia la qualità di Socio, con le modalità previste dallo Statuto.

ART. 16 VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

Le candidature depositate senza l'osservanza dei termini e delle modalità prescritte dallo Statuto sono dichiarate improponibili dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare tempestiva e motivata comunicazione scritta all'interessato la cui candidatura sia stata dichiarata improponibile.

Verificate le condizioni di proponibilità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che vengano predisposte le schede di voto – secondo un modello uniforme e comunque distinte per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri.

Inoltre:

- a) su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale saranno riportate tutte le liste di candidati, elencate in ordine di presentazione;
- b) su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Collegio dei Probiviri saranno indicati a stampa i nominativi dei candidati, elencati in ordine di presentazione delle relative candidature.

Ogni scheda sarà previamente vistata da due componenti del Collegio Sindacale.

CAPO QUINTO MODALITÀ DI VOTAZIONE

ART. 17 VOTAZIONE PALESE

A norma dell'art. 27 dello Statuto «*le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese*».

Per lo scrutinio palese, il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi:alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova. Coloro che intendono votare contro o astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento.

Per lo scrutinio palese il Presidente può, altresì, ammettere l'ausilio di sistemi elettronici, che rilevano i voti favorevoli, contrari ed astenuti e garantiscono l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni, secondo quanto disciplinato nel relativo Protocollo Operativo reso disponibile ai Soci sul sito *Internet* della Banca entro la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Inoltre, ove il Presidente lo ritenga necessario la votazione palese può essere effettuata tramite la conta analitica dei voti dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti attraverso le postazioni installate in sala.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza – o, ove ammesso, mediante altri mezzi di telecomunicazione – sono comunque predisposte apposite schede di voto, contenenti per esteso il testo delle deliberazioni da adottare.

Le schede di voto trasmesse per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione dovranno pervenire presso la sede sociale entro il secondo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

ART. 18 VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI

Qualora su proposta del Presidente l'Assemblea deliberi di procedere con la votazione palese anche per la nomina delle cariche sociali, le liste o i candidati vengono votati uno per volta secondo le modalità descritte nel precedente art. 17.

Per la votazione a scrutinio segreto, valgono le regole di seguito indicate.

Le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché i nominativi dei candidati alla carica di componente il Collegio dei Probiviri sono indicati in apposita locandina affissa nei locali dell'Assemblea e in prossimità del seggio.

Prima di procedere alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dei nominativi dei candidati alla carica di componente il Collegio dei Probiviri, illustrando sinteticamente il *curriculum* dei candidati ritenuti proponibili.

Il seggio per le votazioni viene aperto subito dopo la illustrazione delle modalità di voto e viene chiuso all'orario comunicato all'Assemblea dal Presidente. Nel frattempo, l'Assemblea tratta gli altri punti all'ordine del giorno.

Durante le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente curerà che ogni Socio possa esprimere il proprio voto sulle altre materie all'ordine del giorno.

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e sono distribuite dal seggio elettorale. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

La votazione viene effettuata su schede distinte per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Proviviri.

I Soci devono presentarsi al seggio muniti di documento di identità, del proprio biglietto di ammissione all'Assemblea e degli eventuali biglietti di ammissione comprovanti eventuali deleghe e/o rappresentanze legali. Per ciascun organo sociale da eleggere, a ciascun Socio verranno consegnate tante schede quanti sono i voti che può esprimere sulla base del biglietto di ammissione, delle eventuali deleghe di voto e delle rappresentanze legali.

Ad evitare che il Socio legittimamente impedito sia privato del diritto di voto, tale Socio – previa verbalizzazione da parte del Segretario dell'impedimento ed in analogia a quanto prevede il Testo Unico della legge per le elezioni della Camera dei Deputati – potrà esprimere il voto con l'aiuto di un Socio di sua fiducia, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti della Banca. Nessun Socio può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta.

Ciascun votante può esprimere, mediante apposizione di un segno di croce e a pena d'invalidità della scheda:

- a) una sola preferenza – in favore di una delle liste presenti sulla scheda – per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) un numero di preferenze non superiore al numero dei posti da ricoprire, per l'elezione del Collegio dei Proviviri.

Ove non sia apposto alcun segno di scelta o nel caso in cui i segni di scelta siano superiori al numero dei posti da ricoprire la scheda sarà dichiarata nulla.

Coloro che intendono astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento.

Le operazioni di voto hanno inizio e terminano all'ora comunicata dal Presidente. Coloro che all'ora di chiusura delle operazioni di voto sono presenti presso il seggio, saranno ammessi a votare.

La votazione a scrutinio segreto si può svolgere, su iniziativa del Presidente, anche con l'ausilio di sistemi elettronici, idonei a garantire la segretezza del voto, secondo quanto disciplinato nel relativo Protocollo Operativo, reso disponibile ai Soci sul sito *internet* della Banca entro la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Le schede di voto trasmesse per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione dovranno pervenire presso la sede sociale entro il secondo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

ART. 19 CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni, gli scrutatori effettuano lo scrutinio – computando, nei casi ammessi dallo Statuto, anche le schede di voto pervenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione – e redigono il relativo verbale. Sulla base delle risultanze dello scrutinio, il Presidente proclama gli eletti.

CAPO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 NORME FINALI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva.

